Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 14.11.2025 la ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 1.279,16 a titolo di commissioni intermediario, di distribuzione, oltre interessi legali e spese di assistenza.
L'intermediario, ritualmente costituito, rileva di non dovere nulla in forza della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente. Deduce altresì di aver sempre operato nel rispetto della normativa primaria e secondaria (e in particolare delle norme di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia) e in conformità delle pattuizioni contrattuali, e di avere già restituito in sede di redazione del conteggio estintivo la quota non goduta delle commissioni dell'intermediario ripetibili (€ 1.101,46). Sul punto, precisa che il contratto e il modulo SECCI indicano puntualmente i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento e fa presente che l'importo venga calcolato pro quota secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento. Precisa poi che le "commissioni di distribuzione" non sono ripetibili, in quanto costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori non rientranti nella definizione di credito.

DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 16.11.2020 ed estinto nel 2025 in corrispondenza della rata n. 49 di 120.

Per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento è circostanza incontestata tra le parti.
La materia è disciplinata dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: "*9.5. - La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato*". La Corte ha quindi affermato che: "*12.4.-Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: «*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*» (Collegio di Coordinamento, dec. n. 26525/19).
Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al*

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».
Così esposto il quadro normativo di riferimento, si ha che le "Commissioni a favore dell'intermediario finanziario", siano da considerarsi recurring. Il contratto prevede, all'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato pro quota secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento. Per quanto riguarda le "Commissioni di distribuzione", le stesse vanno considerate upfront in quanto fanno riferimento ad attività preliminari alla stipula.
Si rimette, pertanto, il seguente schema di calcolo:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,10%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,11%						
Commissioni a favore dell'intermediario finanziario				2.967,85 €	Recurring	*Criterio contrattuale*			
Commissioni di distribuzione				1.056,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	391,88 €		391,88 €
Totale									391,88 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché è stato calcolato il rimborso relativo alle commissioni di distribuzione tramite il criterio pro rata temporis.
Non sono dovute le spese di assistenza legale, non ricorrendo le ipotesi contemplate nel recente pronunciamento del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4580 del 12.05.2025).
La ricorrente, quindi, ha diritto al rimborso della somma di euro 391,88 oltre interessi legali decorrenti dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 391,88 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE